



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 75 del 23/05/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2012, n. 901

Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n.4 - art. 32 - Approvazione delle tariffe di riferimento regionale per i servizi per la prima infanzia di cui all'art. 53 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.

L'Assessore alla Solidarietà, dr.ssa Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata dalla dirigente dell'Ufficio Integrazione Sociosanitaria, come confermata dalla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

Premesso che

- l'articolo 11 della Legge n. 328/2000, stabilisce che l'autorizzazione al funzionamento dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti del settore privato e del privato sociale è rilasciata dai Comuni in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale;
- l'articolo 8, comma 3 lettera "f", della già citata legge, attribuisce alle Regioni la definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione e la vigilanza delle strutture residenziali e semiresidenziali a gestione pubblica o dei soggetti individuati dalla stessa norma all'articolo 1, comma 5;
- con Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 308 del 21/05/2001, sono stati determinati i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rinviando alle Regioni la definizione di ulteriori requisiti;
- il DPCM 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria" reca indicazioni in merito alle quote di compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie;
- il DM 29.11.2001 determina i livelli essenziali di assistenza, con specifico riferimento all'All. 1C per i livelli essenziali di assistenza ad elevata integrazione sociosanitaria;
- con legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, la Regione Puglia ha adottato la nuova disciplina del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia;
- con Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, e s.m.i., la Giunta Regionale ha dato attuazione alla l.r. n. 19/2006 approvando, tra l'altro i requisiti minimi strutturali, funzionali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento di tutte le strutture e i servizi sociali e sociosanitari riconosciuti in Puglia;
- lo stesso Regolamento Regionale n. 4/2007, all'articolo 32, stabilisce che, nelle more della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale, la tariffa per persona al giorno per tutti i servizi ivi regolamentati in strutture già autorizzate e in quelle da autorizzare è determinata con delibera di Giunta Regionale;
- La deliberazione di Giunta regionale n. 725 dell'11 aprile 2012 ha approvato modifiche al Regolamento

Regionale n. 4/2007, che prevedono, tra l'altro, la modifica dell'art. 53 "Asilo nido", che rivestiva carattere di urgenza, a seguito del commissariamento ad acta per la definizione delle tariffe per gli asili nido, disposto dal TAR Puglia - Bari Sez. III[^], che con propria decisione n. 1427 del 22/09/2011, ha accolto il ricorso formulato da un soggetto gestore contro la Regione Puglia per l'inadempienza nella determinazione della tariffa da riconoscere ai soggetti gestori di asili nido autorizzati al funzionamento in via definitiva e iscritti nel relativo registro regionale e, appunto, ha provveduto alla nomina di un Commissario ad acta con l'espresso mandato di portare a termine il procedimento entro e non oltre il 6 febbraio 2012.

- al fine di procedere alla definizione della tariffa nei termini previsti dal commissariamento, di concerto con il Commissario ad acta, nominato nella persona della dr.ssa Nicoletta Miscia, Viceprefetto della Prefettura di Foggia, si è provveduto a convocare con urgenza un tavolo di lavoro con le associazioni di categoria, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del reg. 4/2007. Nel corso dei lavori del tavolo (sedute del 10/1/2012, 19/1/2012 e 12/4/2012) è emersa l'opportunità di apportare alcune modifiche all'art. 53 del reg. 4/2007, non già per apportare modifiche agli standard degli asili nido, bensì per introdurre ulteriori elementi volti a riconoscere una maggiore flessibilità nella organizzazione dei tempi e delle risorse professionali da parte dei soggetti gestori, per migliorare l'efficienza tecnica ed economica dei servizi. Dette modifiche non incidono, infatti, direttamente sugli standard organizzativi che sono in linea con quelli delle altre Regioni italiane, ma introducono elementi di flessibilità organizzativa che, a parità di standard, consentono di contenere le tariffe pro die/pro utente e, di conseguenza, la retta mensile da corrispondere alla struttura. Sul punto si è addivenuti a positive intese con ANCI Puglia nel corso dell'incontro del 17 gennaio 2012.

Considerato che

- L'art. 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007 stabilisce che la tariffa da riconoscere ai soggetti titolari di strutture e servizi sociali e sociosanitari autorizzati ovvero accreditati è da intendersi quale controprestazione economica per i servizi erogati mediante titolo di acquisto, nonché riferita agli accordi contrattuali e ai rapporti convenzionali e/o di accreditamento dei servizi ivi regolamentati con gli Enti locali, gli ambiti territoriali sociali, le Aziende Sanitarie Locali e le strutture periferiche delle amministrazioni centrali titolari degli specifici interventi rivolti alle persone di cui allo stesso Regolamento, anche in regime di compartecipazione da parte degli utenti.

- Nello specifico, secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007, la determinazione delle tariffe regionali di riferimento deve tener conto dei seguenti criteri:

- a) costo del servizio in relazione ai contenuti ed alle modalità di erogazione, sulla base di parametri medi regionali desunti da apposite analisi di mercato;
- b) caratteristiche strutturali, organizzative e professionali del soggetto accreditato;
- c) grado di complessità della prestazione, ovvero esigenza di personalizzare la prestazione in relazione a specifiche situazioni di bisogno;
- d) esigenza di promuovere e facilitare il consumo di determinati servizi, nella platea dei potenziali utenti beneficiari.

- Con il supporto dei riferimenti contrattuali forniti dalle Associazioni di Categoria rappresentate al tavolo (FISM, Assoscuola, ConfCoop, LegaCoop), e sulla base degli standard strutturali e organizzativi, nonché funzionali, fissati dal Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., la stima dei costi per il personale è stata calcolata su strutture da 20 e 60 posti per tutte e tre le fasce d'età considerate (fino a 12 mesi; 13-24 mesi; 25-36 mesi) e per strutture di capienza "intermedia" per le ultime due classi di età (cioè 32 posti bambino per la fascia di età 13-24 mesi, e 30 posti bambino per la fascia di età 25-36 mesi);

- i costi sono stati calcolati considerando contratti di lavoro annuali, comprese le ferie, mentre la tariffa per posto bambino è calcolata in base al parametro dei 280 gg. e 11 mesi per 36 ore settimanali;

- i costi del personale sono stati parametrati effettuando una valutazione comparata dei relativi costi indicati dalle associazioni di categoria, per singolo profilo professionale, viste le significative differenze

intercorrenti;

- i costi dei pasti sono stati quantificati in euro 4,00 per le strutture di ogni dimensione dei bambini cosiddetti lattanti (3-12 mesi) e per le strutture da 20 posti per utenti delle altre fasce di età; in euro 3,00 negli altri casi, considerando che è stata quantificata anche la presenza di una figura in cucina che di fatto si aggiunge al costo del pasto;

Ravvisata la necessità

- di provvedere alla approvazione delle tariffe regionali di riferimento per la struttura "Asilo Nido" per la prima infanzia, di cui all'art. 53 del Regolamento Regionale n. 4/2007;
- di calcolare le tariffe sulla base della stima di costi per il funzionamento di una struttura per 36 ore settimanali, intendendo tale monte ore come quello minimo per l'apertura settimanale dell'asilo nido; e pertanto ogni estensione dell'orario di erogazione del servizio, concordato con il Comune di riferimento per la gestione di strutture pubbliche ovvero di strutture private convenzionate, nonché concordate con la famiglia in relazione allo specifico fabbisogno di copertura giornaliera del servizio, dovrà intendersi come prestazione aggiuntiva, rispetto alla quale i prospetti di calcolo base offrono comunque gli elementi quantitativi e i parametri di calcolo per le tariffe incrementate, in relazione appunto alla maggiore fascia oraria;
- di ricercare in ogni caso il maggiore equilibrio possibile tra costi di gestione e disponibilità/capacità a pagare sia dei Comuni che delle famiglie, considerata la profonda fase di crisi, che rischierebbe di minare alla base la sostenibilità della gestione dei servizi nido se una troppo elevata tariffa (peraltro sganciata dai costi) scoraggiasse la domanda delle famiglie;
- di precisare che a tariffe diverse da quelle di riferimento regionale, supportate dalla erogazione di prestazioni aggiuntive di carattere alberghiero e socioeducativo, eventualmente praticate dai soggetti gestori, si può pervenire solo se preventivamente richieste e concordate con le famiglie o con gli EE.LL. committenti, e descritte nella carta dei servizi della struttura interessata;
- di confermare che i Comuni che definiscono rapporti convenzionali con le strutture gestite da soggetti privati, ovvero con i soggetti privati gestori di strutture a titolarità pubblica, sono tenuti a richiedere annualmente ai soggetti gestori la documentazione attestante la regolarità contributiva per le stesse strutture.

Alla luce di quanto fin qui premesso, considerato e rilevato, si propone alla Giunta Regionale di approvare, con la presente proposta di deliberazione, le tariffe determinate per il servizio "Asilo nido" per la prima infanzia, di cui all'art. 53 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., secondo quanto riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente agli indirizzi applicativi esposti in narrativa.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001 nonché dell'art. 44 comma 1 e comma 4 lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (legge regionale n. 12 maggio 2004, n. 7).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare, in ottemperanza alla decisione del TAR Puglia - Bari Sez. III[^] n. 1427 del 22/09/2011, che ha disposto il Commissariamento ad Acta della Regione per la determinazione della tariffa di riferimento regionale, l'Allegato A al presente provvedimento che, costituendone parte integrante e sostanziale, riporta le tariffe per posto bambino al giorno riferite al servizio "Asilo Nido" di cui all'art. 53 Regolamento Regionale n. 4/2007;
- di approvare l'Allegato B al presente provvedimento che, costituendone parte integrante e sostanziale, riporta le modalità di calcolo delle tariffe per ciascuna tipologia di struttura;
- di disporre che abbattimenti delle tariffe praticate in misura superiore a quanto riportato in allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, in relazione alle economie di scala, ovvero incrementi delle stesse rispetto a quelle di riferimento regionale, dovranno essere adeguatamente motivati all'utenza finale, e, comunque, subordinati al pieno rispetto delle norme sui contratti di lavoro;
- di disporre che a tariffe diverse da quelle di riferimento regionale, supportate dalla erogazione di prestazioni aggiuntive di carattere alberghiero e socioeducativo, eventualmente praticate dai soggetti gestori, si può pervenire solo se preventivamente richieste e concordate con le famiglie o con gli EE.LL. committenti, e descritte nella carta dei servizi della struttura interessata;
- di disporre che le stesse tariffe di riferimento regionale si applichino esclusivamente per le prestazioni erogate da strutture asilo nido autorizzate in via definitiva e adeguate agli standard strutturali, funzionali e organizzativi di cui all'art. 53 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i.;
- di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione di apposita intesa tra Regione Puglia e ANCI Puglia per la determinazione delle tariffe di riferimento regionale per tutti i servizi e le strutture per la prima infanzia disciplinari nel Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., nonché per la implementazione dei buoni-servizio di conciliazione a sostegno della domanda di servizi per la prima infanzia, di cui alla Linea 3.3 del PO FESR 2007-2013;
- di inviare la presente deliberazione al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola